

UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale ritenuta la propria competenza, pronuncia la seguente decisione in virtù di ricorso dell'ASD Polisportiva Canottieri Catania del 31.03.15.

RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO

Con ricorso presentato in data 31 marzo 2015, l'ASD Polisportiva Canottieri Catania, in persona del presidente Salvatore Messina, ha impugnato il provvedimento di squalifica degli atleti Ravalli Salvatore e Andrea Biagi, eseguita in occasione del Campionato italiano di Fondo di Paracanoa svoltosi a Castel Gandolfo in data 29.03.2015

Con il provvedimento de quo è stata comminata la squalifica dei due atleti Ravalli e Biagi (rispettivamente primo e secondo classificato nella gara k1 Senior A Maschile mt 2000), per non aver indossato durante la gara i giubbotti galleggianti di sicurezza adeguati;

Il ricorrente, previa ricostruzione dei fatti, lamenta l'errata e ingiusta applicazione dell'art. 2/3 del regolamento tecnico di Paracanoa ritenendo illogica, contraddittoria e infondata la decisione adottata dal Giudice di Gara.

A seguito del suddetto ricorso è stato aperto il procedimento e in data 2/4/2015 il gsn ha fissato come data della decisione il 17/04/2015 concedendo al ricorrente termine sino a due giorni prima della decisione per il deposito di eventuali memorie, richieste istruttorie e deposito di documentazione.

A conclusione dell'esame della documentazione sottoposta in visione, l'adito giudicante, dovendo decidere sulla base dei fatti e secondo diritto, decide come segue.

Premesso che l'art. 2/3 del regolamento tecnico di paracanoa ha natura preventiva in ordine alla tutela dell'incolumità degli atleti partecipanti, stabilendo l'obbligo per gli atleti di classe A di indossare un giubbotto salvagente di materiale galleggiante, non assorbente distribuito intorno al busto.

La norma in parola prevede espressamente che "qualora, ad un controllo, che potrà essere effettuato casualmente prima, durante o dopo l'intero svolgimento della gara, si verifichi un inadempimento delle norme di sicurezza, il Giudice di Partenza, il Commissario d'imbarco ed il Giudice Arbitro Principale, in conformità ai compiti che sono stati loro assegnati, avranno la facoltà di squalificare il concorrente.

La norma delimita con esattezza l'arco temporale ravvisabile quale momento anteriore ("prima"), nelle more ("durante") e posteriore ("dopo") rispetto allo svolgimento della competizione, in cui è esercitabile il relativo controllo da parte degli Ufficiali di Gara sull'inadempimento delle norme di sicurezza degli atleti, con conseguente legittimità delle sanzioni irrogate in caso di verifica di infrazioni.

D'altro canto va evidenziato che ai termini dell'art. 1/5 del regolamento tecnico di paracanoa si prevede che: *"sono squalificati dagli Ufficiali di gara : a) i concorrenti che non rispettino le regole ufficiali di gara; b) i concorrenti che al termine di una gara, al momento di un eventuale controllo, risultino aver gareggiato con la canoa non conforme alle misure regolamentari e/o risultino non essere in regola con le norme di sicurezza";*

Il rilievo mosso dal ricorrente circa la non tempestività della squalifica non impinge nella fattispecie in esame, poiché, se pure la contestazione dell'illecito fosse avvenuta, come sostenuto dal ricorrente, diversi minuti dopo il termine della gara, ciò non toglie che l'Ufficiale di Gara possa aver verificato che l'atleta, non avesse indossato il giubbotto galleggiante, per cui determinante, ai fini della legittimità della sanzione, appare tale verifica ovvero percezione visiva dell'infrazione al momento dello sbarco dell'atleta, sicuramente tempestiva rispetto al termine della gara.

Nel merito, l'accertamento dei fatti operato dall'Ufficiale di gara non è sindacabile da parte di questo organo giudicante, in virtù della fede privilegiata che assiste il relativo verbale in punto di fatto.

Tale fede privilegiata del verbale dell'Ufficiale di gara, comporta il carattere probatorio assoluto e pieno della ricostruzione dei fatti ivi operata, che perciò non è revocabile in dubbio, se non attraverso l'esperimento della querela di falso; nella fattispecie, peraltro, nessuna prova in contrario è stata recata dalla società ricorrente, per cui le sue asserzioni che di fatto non sconfessano l'inadempimento non hanno in concreto alcun pregio in virtù della sua unilateralità.

Alla stregua di ciò, deve ritenersi che i due atleti, così come indicato nel referto verbale redatto dall'ufficiale di gara, *"non abbiano indossato i giubbotti salvagenti di sicurezza adeguati alla loro corporatura durante lo svolgimento della competizione"*.

A tal punto, va peraltro evidenziato che il provvedimento della squalifica, che ha carattere massimo in virtù dell'annullamento del merito sportivo che l'atleta avrebbe conseguito nella competizione, non è previsto in termini cogenti ovvero obbligatori nel caso di infrazioni alle norme di imbarcazioni o all'equipaggiamento degli atleti, atteso che l'ultimo comma del sopra citato art. 2/3 prosegue affermando che *"il Giudice di*

Partenza, il Commissario d'imbarco ed il Giudice Arbitro Principale, in conformità ai compiti che sono stati loro assegnati, avranno la facoltà di squalificare il concorrente.

Secondo la disposizione in commento, pertanto, la squalifica è adottabile in termini di eventualità ovvero di possibilità, e non già di doverosità, da parte degli Ufficiali di Gara, il che comporta che essi debbano valutare la gravità del comportamento in concreto tenuto dall'atleta in violazione della normativa in parola.

Tale gravità di comportamento può essere maggiore o minore, ed in tal senso milita anche l'indicazione al plurale delle norme contravvenute ("in caso di violazione delle norme . . ."), lasciando intendere che l'irrogazione della squalifica possa derivare dalla violazione plurima di norme, da cui intuibilmente derivano le situazioni più gravi.

Nella fattispecie in esame, la violazione da parte dei due atleti riguarda quella relativa all'uso di giubbotto durante la competizione – tra quelle indicate per ragioni di sicurezza in ordine all'imbarcazione ed all'equipaggiamento.

Inoltre, va finanche evidenziato che nel referto di squalifica redatto dall'ufficiale id gara non si rinviene alcuna espressa e specifica annotazione circa il mancato utilizzo del giubbotto galleggiante di sicurezza da parte dei due atleti Ravalli e Biagi ma la semplice indicazione dattiloscritta di "*non aver indossato il giubbotto galleggiante di misura adeguata alla propria corporatura secondo le proprie caratteristiche*".

Se, quindi, il provvedimento di squalifica ha carattere di extrema ratio, ed è perciò ravvisabile nelle ipotesi più gravi, ergo in quelle in cui vi è stata la violazione di più norme al riguardo da parte dell'atleta, nella fattispecie in esame esso provvedimento appare sproporzionato rispetto alla mancanza dei due atleti, proprio in quanto confinata alla violazione di una sola norma tra quelle in materia di sicurezza.

In tal senso, altresì, opera il richiamo testuale dell'art. 6 Regolamento di Giustizia Federale, giusta cui "la sanzione deve essere proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa".

Tale conclusione è del resto avvalorata anche dalla considerazione che altrimenti l'irrogazione della squalifica, da un lato, lungi dall'essere ritenuta meritevole nei casi più gravi da parte dei giudici di gara in rapporto al particolare disvalore della condotta dell'atleta, finirebbe con l'assumere carattere di automaticità in contrasto con la mera possibilità della sua adozione da parte dei giudici di gara secondo la disposizione citata; dall'altro, che tale automaticità pregiudicherebbe indifferenziatamente il principio della conservazione del risultato sportivo, se ad ogni mancanza dovesse conseguire il suo annullamento mercé l'adozione della squalifica.

A tal punto va richiamata, al fine di opportuna sensibilizzazione, pure la responsabilità della società di appartenenza dell'atleta, cui compete la vigilanza sui propri tesserati circa l'assolvimento degli obblighi di sicurezza in gara, per cui questo giudice, in accoglimento in parte qua del ricorso

P.Q.M.

annulla la squalifica disposta dall'ufficiale di gara nei confronti dagli atleti Ravalli Salvatore e Biagi Andrea, confermando il risultato sportivo conseguiti nella gara K1 Senior A Maschile mt 2000 in occasione del Campionato italiano di Fondo di Paracanoa svoltosi a Castel Gandolfo in data 29.03.2015;

per l'effetto ritiene adeguata e proporzionata alla fattispecie in esame l'irrogazione nei confronti dei due citati atleti la sanzione della deplorazione, per i motivi sopra esposti a ragione del mancato rispetto della norma in parola circa la tutela dell'incolumità e della sicurezza degli atleti durante le competizioni;

emette, altresì, nei confronti della società di appartenenza degli atleti la sanzione dell'ammenda di € 200,00 (duecento) *per culpa in vigilanza*.

Roma, lì 16/04/2015

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Giuseppe De Pascale